

REPERTORIO N. 14121

RACCOLTA N. 10917

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore sedici e minuti trenta.

In Genova, Via Canevari n. 87 rosso.

Davanti a me dottor FILIPPO D'AMORE, Notaio in COGOLETO ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,

Registrato a Genova :
il 13/04/2022

n. 13481

Serie 1T

Pagati Euro 45,00

Modello Unico

E' PRESENTE LA SIGNORA

- **PARODI MARA**, nata a Genova il 2 agosto 1961, codice fiscale PRD MRA 61M42 D969L, domiciliata per la carica ove "infra", la quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e nella legale rappresentanza dell'Associazione di Pubblica Assistenza "**NUOVA VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FRUTTUOSO GENOVA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**", con sede in Genova, Via A. Canevari n. 87 rosso, codice fiscale 95134300102, iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche al n. 609.

Detta comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo mi dichiara essere qui riunita in questo luogo, giorno ed ora l'Assemblea dei Soci della nominata Associazione in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima.

Assume la presidenza lo stesso Presidente, il quale mi incarica di redigerne il verbale.

La stessa comparente accerta e mi fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazioni via email inviate ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto Sociale;
- che sono presenti, in proprio e per delega, tutti gli associati indicati nell'elenco che, sottoscritto dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**";
- che del Consiglio Direttivo è presente essa comparente, Presidente, nonché i Signori ANAMITI CINZIA, PARODI MAURIZIO e GARBARINO MAURO, Consiglieri;
- che essa stessa si è accertata dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Quanto sopra premesso il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea ai sensi di legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione modifiche statuto richieste da Regione Liguria e previsto dalla nuova legge di riforma del terzo settore.

DISCUSSIONE

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente, passando alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, richiama l'attenzione dell'assemblea sulla necessità di adeguare lo statuto associativo alla riforma del codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1 Legge 6 giugno 2016 numero 106 portante disposizioni integrative e correttive con Decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

Precisa in particolare che occorre modificare il testo dell'articolo 2 dello

Statuto, integrandone il contenuto, in ordine alle finalità e attività perseguite dall'Associazione.

Il Presidente dà dunque lettura dello statuto associativo nella sua versione aggiornata, illustrando ai presenti le modifiche apportate.

Segue fra gli intervenuti una breve discussione al termine della quale, nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente propone che si passi alla votazione mediante alzata di mano.

Preso atto di quanto sopra, l'Assemblea all'unanimità dei presenti, con voto palese espresso per alzata di mano, con consensi dei soci presenti in proprio e con delega, tutti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare, con effetto dalla data odierna, il nuovo testo di Statuto per necessità di adeguamento alla riforma del codice del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 1 Legge 6 giugno 2016 numero 106 portante disposizioni integrative e correttive con Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, integrando in particolare il contenuto dell'articolo 2 dello Statuto in ordine alla finalità e attività perseguite dall'Associazione;

2) di autorizzare il Presidente dell'associazione ad apportare allo Statuto approvato le modifiche che fossero richieste dalle competenti autorità ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

A questo punto, il Presidente mi consegna il nuovo testo di Statuto associativo, modificato in base alle deliberazioni assunte dalla presente assemblea, che, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto, sotto la lettera "**B**", per formarne parte integrante sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle ore diciassette.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, unitamente agli allegati, ho letto alla comparente, la quale dichiara di approvarlo riconoscendolo conforme alla sua volontà.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici ed in parte di mio pugno in un foglio di cui occupa tre intere pagine e quanto di questa.

Sottoscritto alle ore diciassette.

F.to Parodi Mara

Filippo D'Amore notaio



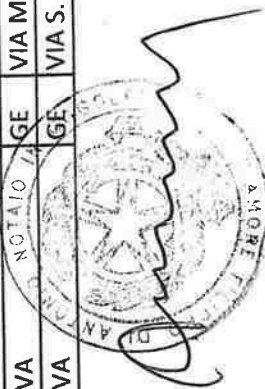
ASSOCIAZIONE GENOVESE DI PUBBLICA ASSISTENZA
"Nuova Volontari del Soccorso"
San Fruttuoso-Genova
Organizzazione di Volontariato

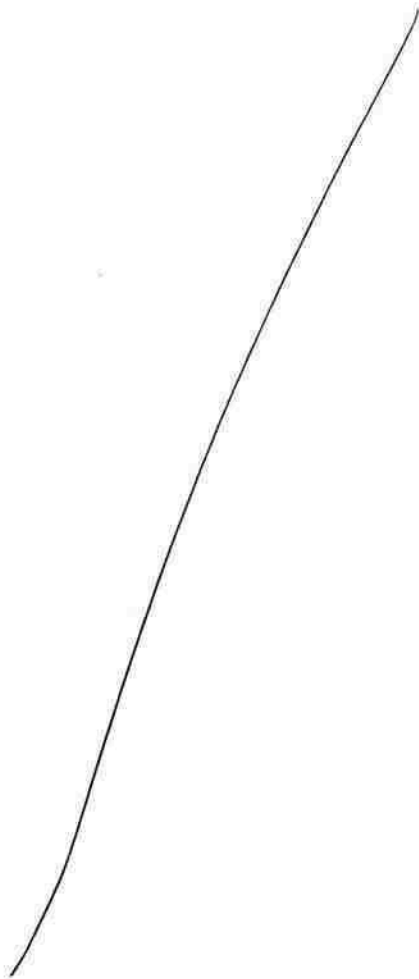
Sede Genova Via Canevari 87 r.
Telef. 010/8991326 - cell. 3351899872
email: nuovavolontarisanfruttuoso@yahoo.it
pec: nuovavolontarisanfruttuoso@pec.it

ELENCO SOCI

NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	INDIRIZZO COMPLETO DI R	PROVINCIA		
PARODI	MARA	GENOVA	02/08/1961	GENOVA	GE	VIA FEREZZIANO 91 A/7	PRESENTI
GABBARINO	SIMONE	GENOVA	22/04/1989	TORRIGLIA	GE	VIA N.S. DELLA PROVVIDENZA 44 U	PRESENTI
GABBARINO	MAURO GUIDO	GENOVA	10/02/1953	GENOVA	GE	VIA FEREZZIANO 91 A/7	PRESENTI
PARODI	MAURIZIO	GENOVA	29/04/1960	LUMARZO	GE	VIA LAINA' 2 C	PRESENTI
D'ACUNTO	ALBERTO	GENOVA	15/11/2001	GENOVA	GE	VIA ACERBI 20/18	PRESENTI
CAREGA	CRISTIANO	GENOVA	18/02/1978	GENOVA	GE	VIA S. FONTANAROSSA 19/3	PRESENTI
SCOTTO	LUCA	GENOVA	26/12/1981	GENOVA	GE	VIA DEL MULINETTO 36 A	PRESENTI
ESPOSITO	MARIO	GENOVA	11/01/1999	GENOVA	GE	VIA L. LORIA 279/7	PRESENTI
FACCIO	STEFANO	GENOVA	19/11/1977	GENOVA	GE	VIA E. RAGGIO 5/5	ADENTE
ADORNI	FEDERICA	GENOVA	20/11/1980	GENOVA	GE	VIA E. RAGGIO 5/5	ADENTE
MURDICA	CARMELO	GENOVA	25/12/1945	GENOVA	GE	PIAZZA ADRIATICO 5/18	ADENTE
BURGONI	MARINA	GENOVA	17/03/1961	TRIBOGNA LOC. BASSI	GE	VIA CASA' 25 A	DELEGA
CUTAIA	VINCENZO	GENOVA	01/10/1971	GENOVA	GE	VIA L. LORIA 261/1	DELEGA
PARODI	FABRIZIO	GENOVA	21/01/1991	LUMARZO	GE	VIA LAINA 2 C.	DELEGA
GABBARINO	DANIELE	GENOVA	08/07/1986	MODENA	MO	VIA DELLE AIE 2	DELEGA
MONTAGNA	LOREDANA	GENOVA	21/06/1960	LUMARZO	GE	VIA LAINA' 2 C	DELEGA
BURGONI	ROSALIA GIUSEP.	GENOVA	07/10/1934	GENOVA	GE	VIA FEREZZIANO 91 A/6	DELEGA
PARODI	MARIO FILIPPO	GENOVA	20/08/1932	GENOVA	GE	VIA FEREZZIANO 91 A/6	DELEGA
ANAMITI	CINZIA	GENOVA	08/04/1961	GENOVA	GE	VIA M. DI ROBILANT 2/30	PRESENTI
ELISA	MARINO	GENOVA	27/09/1994	GENOVA	GE	VIA D. INDUNO 18	PRESENTI
PERAGALLO	THOMAS	S.MARGHERITA	23/05/1992	GENOVA	GE	VIA PRATOLONGO 11	ADENTE
PEDEMONTE	CLAUDIO	GENOVA	08/01/1986	SERRA RICCO'	GE	VIA CADELE' BRICOLLO 78	PRESENTI
RUSSELLO	AMBRA	GENOVA	17/09/1989	TRIBOGNA LOC. BASSI	GE	VIA CASA' 25 A	DELEGA
CAREGA	SERENA	GENOVA	19/11/2002	GENOVA	GE	VIA MONTEMORO 7	ADENTE
BOGGIO	DAVIDE	GENOVA	30/06/2003	GENOVA	GE	VIA S. MORO 120/16	PRESENTI

Patrizia Rosa







ASSOCIAZIONE GENOVESE DI PUBBLICA ASSISTENZA

"Nuova Volontari del Soccorso"
San Fruttuoso-Genova
Organizzazione di Volontariato

Fondata il 19 novembre 2009
16137 GENOVA – Via Canevari 87 r
Tel.Fax 010-8991326 Cell.3351899872
Email-nuovavolontarisanfruttuoso@yahoo.it
Pec: nuovavolontarisanfruttuoso@pec.it
Cod. Fiscale 95134300102

ART. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituito ai sensi del D Lgs 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del terzo settore denominato, Nuova Volontari del Soccorso San Fruttuoso Genova Organizzazione di Volontariato, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D.Lgs 117/2017, l'Ente di seguito detto "organizzazione" ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'emblema dell'associazione è costituito da una croce colorata in parte di verde, bianco e rosso con al centro un simbolo ai di sotto della quale è raffigurata una ghirlanda floreale e con l'iscrizione "P.A. NUOVA VOLONTARI DEL SOCCORSO SAN FRUTTUOSO GENOVA".
5. Tale iscrizione è presente nei distintivi, bracciali, sigilli ed altri fregi e sarà comunque usata in tutte quelle occasioni che sia utile al riconoscimento dell'associazione.

ART. 2 – Finalità e attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Eroga le sue prestazioni a tutti i cittadini nel rispetto dell'Art. 3, comma secondo della Costituzione Italiana;
 - In particolare l'associazione:
 - a- Interviene a favore degli infortunati e degli infermi, provvede all'assistenza ed al trasporto degli stessi;
 - b- Compie opera di educazione sanitaria, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione ed il pronto soccorso;
 - c- Partecipa, attraverso il volontariato, a tutte le attività assistenziali e sociali a livello del territorio, ed in particolare collabora con le strutture dei servizi sociali e sanitari;
 - d- Svolge attività di assistenza sociale;

- e- Organizza e gestisce servizi di tipo medico e paramedico fruendo di associati dell'associazione;
- f- Interviene con il gruppo di Protezione Civile a tutte le operazioni di soccorso che le venissero richieste in caso di pubblica calamità.
- g- L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25 maggio 1995

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione.
4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - Dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - Mancato versamento della quota associativa;
 - Morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - Esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri;
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di :
 - Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - Godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

Paolo Laro



- Recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;
- 3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
 - Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - Rispettare le delibere degli organi sociali;
 - Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - Non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;

ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017)
 - Organo di revisione (eventuale – nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo e dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate, le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 – Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza dal Vice Presidente o da un Presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale

- data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
 5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
 6. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
 7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
 8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
 9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
 10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
 11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
 13. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - Delibera sull'esclusione degli associati;
 - Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 –Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Paolo Mare



4. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'organo di amministrazione ha i suoi compiti:
 - Elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - Amministra l'organizzazione;
 - Predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - Realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - Decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro del terzo settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 – Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'organo.
2. L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 – Organo di controllo

1. L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali.
2. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili;
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti;
 - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs 117/2017.
 - Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 – Organo di revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 – Bilancio Sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli art. 16, 17 e 33 del D.Lgs 117/2017.

Parco, Caro



ART. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla fondazione Italia Sociale.

ART. 20 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Parodi Loro



